

TRIBUNALE ROMA

5 GIUGNO 1992

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

PARTI: BIANCHI
(*Avv. Sabatini e Sinagra*)A.C.E.A.
(*Avv. Violo*)**Diritti della personalità • Onore •
Reputazione • Diffamazione •
Responsabilità civile per fatto
del dipendente.**

Deve ritenersi direttamente responsabile dell'offesa all'onore e al decoro dell'utente l'Ente erogatore del servizio che fa recapitare all'utente stesso bollette recanti sulla parte esterna, accanto al nome e all'indirizzo, un epiteto diffamatorio, e nel caso che autore materiale del fatto sia un dipendente e nel caso che sia un terzo.

**Diritti della personalità • Onore •
Reputazione • Diffamazione •
Responsabilità civile •
Valutazione del danno morale.**

Nella valutazione dell'entità del danno morale che il responsabile è tenuto a risarcire va considerata l'ampiezza dell'ambito soggettivo in cui la diffamazione si è consumata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 2 marzo 1990, Bianchi Lorenzo, premesso di aver stipulato un contratto di somministrazione con l'ACEA per la fornitura di energia elettrica alla propria casa di abitazione sita in Roma, Via A.G. Bragaglia n. 35, e che, a partire dal gennaio 85, tutte le bollette (in numero di 30), recapitategli dall'ACEA, recavano la se-

guente stampigliatura: « Bianchi Lorenzo Via Anton Giulio Bragaglia 35 — Morto di fame — lotto 72 fabbr. C int. 19 00123 Roma », evidente anche all'esterno; ritenuto che l'espressione « Morto di fame » fosse gravemente diffamatoria e lesiva del suo onore e della sua reputazione di affermato giornalista, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'ACEA chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore a L. 100.000.000.

Costituendosi in giudizio l'ACEA contestava il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto; assumeva che, trattandosi di corrispondenza diretta all'interessato e non a terzi, l'unico a poter leggere la dicitura « morto di fame » sarebbe stato il postino. Sosteneva poi, che essendo evidente lo scherzo, la scritta in questione non poteva dar luogo ad alcun danno. E certamente non poteva essere credibile una tal dicitura su una bolletta di una pubblica utenza. In ogni caso, continuava la convenuta, il danno riferibile all'ACEA sarebbe stato quello subito dai Bianchi, a seguito dell'inoltro della prima bolletta e non delle altre 29, e ciò ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 cod. civ. Al più, la responsabilità della convenuta sarebbe stata conseguenza di una sorta di *culpa in vigilando* ex art. 2049 cod. civ.; in ogni caso, a voler ammettere un danno, affermava l'ACEA, questo poteva consistere solo in un danno morale e non in un danno patrimoniale: peraltro, l'ammissibilità del danno morale sussiste solo nelle ipotesi di reato, nella fattispecie insussistente.

In seguito precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio che alla udienza del 22 maggio 1992 la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Deve anzitutto rilevarsi che l'attore non ha offerto alcuna prova circa la sussistenza di un danno patrimoniale cagionato dai fatti in narrativa, e pertanto tale tipo di nocumento deve essere escluso. L'esame della causa si incentra quindi solo sull'eventuale esistenza di un danno morale derivante dalla espressione « morto di fame ».

Secondo quanto dispongono gli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen., un danno

non patrimoniale e configurabile solo nell'ipotesi in cui sia astrattamente ammissibile una fattispecie di reato. Nel caso in esame il reato configurabile è, sotto il profilo oggettivo, il delitto di diffamazione ex art. 595 cod. pen.; l'espressione « morto di fame » riveste infatti un significato sicuramente lesivo, poiché offende l'onore e il decoro della persona a cui viene riferito.

Nella fattispecie questo Tribunale ritiene che l'offesa sia stata commessa comunicando con più persone. Tale convinzione è determinata dalla circostanza che la dicitura « morto di fame » è stata stampigliata oltre che sulle bollette dell'ACEA indirizzate al Bianchi, anche sulla parte esterna di tali bollette, e cioè sulle relative buste.

Questa modalità ha permesso che l'offesa « morto di fame » sia stata riferita alla parte attrice, comunicando con più persone; deve infatti ritenersi che la dicitura sia stata letta da due o più postini, considerando che nel quinquennio '85/'90, periodo durante il quale sono state inviate le 30 bollette, sicuramente si saranno alternati più postini nell'attività di recapitare la posta al Bianchi.

L'ipotesi che anche altre persone, quali gli addetti all'ufficio specizioni ACEA e i dipendenti delle PT, possano aver letto le bollette in questione, avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice, considerando che oggi sia l'ACEA che le PT operano per lo più attraverso mezzi computerizzati e automatizzati.

Sotto il profilo c.d. soggettivo del reato di diffamazione, ritiene il Collegio che sussista un dolo in *re ipsa*: non può dubitarsi che la persona che materialmente inserì nei terminali ACEA l'espressione più volte riportata, non abbia compreso e voluto il fatto di offendere un abbonato dell'azienda in questione. Anche a voler accettare la tesi della parte convenuta in ordine all'intenzione scherzosa dell'autore del fatto, deve sottolinearsi che accanto alla volontà di « prendersi gioco » dell'ACEA, la persona autrice del reato aveva anche la coscienza e volontà di offendere un utente dell'ACEA. Il dolo, in mancanza di prova contraria, deve ammettersi, dal momento che la frase « morto di fame » ha nel linguaggio sociale una portata ingiuriosa per l'onore e il decoro di una persona. Perciò l'autore materiale del delitto,

voleva coscientemente offendere un utente qualsiasi, che nella specie si rivelò essere Bianchi Lorenzo, oltre a voler fare uno scherzo all'azienda di cui era probabilmente dipendente, considerando la sua capacità di sapersi inserire sulla banca dati dell'ACEA. Ai fini del dolo non può condividersi quindi la tesi della parte convenuta, secondo la quale la responsabilità dell'ACEA si configurerebbe come una « *culpa in vigilando* » ex art. 2049 cod. civ., e che in ogni caso sarebbe dovuto essere onere dell'attore provare l'intenzione dell'ente di non voler eliminare la memorizzazione sui propri terminali della dicitura « morto di fame » accanto all'indirizzo del Bianchi. Tale impostazione argomentativa non può essere condivisa dal Collegio; infatti in virtù di un orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza e seguito da autorevole dottrina, sussiste un c.d. rapporto di immedesimazione tra l'Ente ed i suoi dipendenti in forza del quale le azioni commesse da quest'ultimi nell'esercizio delle loro mansioni sono direttamente ascrivibili all'Ente stesso.

In virtù di questo ragionamento, l'esistenza del dolo o meno deve essere accertata in capo al dipendente dell'ACEA.

Poiché relativamente all'autore materiale del fatto non può dubitarsi circa la sua intenzione dolosa, come spiegato in precedenza, deve concludersi per la configurabilità, in astratto, del reato di diffamazione a carico della parte convenuta, la quale ne risponde non ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., bensì ex art. 2043 cod. civ.

A conclusioni non diverse si dovrebbe giungere qualora si ritenga che l'autore del fatto per cui è causa sia stato un soggetto non dipendente dell'azienda convenuta: in tale ipotesi, infatti, sarebbe evidente la negligenza dell'ACEA per avere consentito ad un terzo estraneo di accedere senza alcun controllo nei propri locali e di inserire nei terminali la dicitura menzionata.

Circa l'entità del danno c.d. morale subito dalla parte attrice, devono considerarsi due circostanze: 1) il lungo periodo di tempo durante il quale l'attore ha tollerato un comportamento offensivo nei suoi confronti da parte della convenuta; 2) il fatto che la diffamazione si

sia consumata in un ambito soggettivo ridotto, e cioè limitato ai postini, come sopra rilevato. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di poter riconoscere in via equitativa la somma di L. 1.000.000 (un milione) con gli interessi di legge dalla decisione.

Le spese seguono la soccombenza.

Non ricorrono i presupposti di legge per concedere la clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa introdotta con atto di citazione notificato il 2 marzo 1990 da Bianchi Lorenzo nei confronti dell'ACEA - Azienda Comunale Energia ed Ambiente, così provvede:

1) accoglie la domanda attrice, e condanna l'ACEA a titolo di risarcimento del danno al pagamento in favore di Bianchi Lorenzo della somma di L. 1.000.000 con gli interessi di legge dalla decisione;

2) condanna l'ACEA al rimborso in favore di Bianchi Lorenzo delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in L. 1.139.000 (di cui L. 189.000 per spese, L. 250.000 per competenze e L. 700.000 per oneri di avvocato).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 1992.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La decisione che affronta taluni interessanti problemi in materia di responsabilità civile, non può non destare un moto di ilarità nel lettore. La fattispecie, infatti, riguarda la beffa consumata ai danni di un utente dell'ACEA il quale si vedeva recapitare ben 30 bollette nell'arco di 5 anni recanti accanto al suo indirizzo, nome e cognome, l'epiteto diffamatorio « morto di fame ». Detta scritta veniva stampata in automatico sull'esterno delle bollette, per essere stata inserita nel terminale dell'ente da uno sconosciuto.

Prescindendo dal tragicomico episodio, ci limitiamo qui di seguito a segnalare talune questioni di diritto involte dalla pronuncia. Innanzitutto, mancata

la prova del danno patrimoniale, il giudice civile ha incidentalmente verificato la sussistenza del reato di diffamazione per poter decidere della risarcibilità di un danno morale *ex artt.* 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. (sull'accertamento del reato da parte del giudice civile cfr. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, 142 ss.). A proposito della tutela degli attributi della personalità umana al di là della lesione patrimoniale si veda la nota sentenza Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 (in questa *Rivista*, 1986, 825, con commenti di ALPA, BONILINI, DE CUPIS, G.B. FERRI, PARADISO, SCALFI, VINCENZI, AMATO, VISINTINI). Sotto il profilo oggettivo il caso di specie integra un'ipotesi piuttosto originale di diffamazione, per un precedente in termini si veda Cass. 17 maggio 1983, Garatti, in *Riv. pen.*, 1984, 146, in quel caso le frasi offensive erano contenute in un telegramma ed il requisito della comunicazione a più persone riguardava l'impiegato del telegrafo e il destinatario (cfr. pure Cass. 16 dicembre 1983, della Capanna, in *Riv. pen.*, 1984, 966; Cass. Sez. V, 23 febbraio 1981, Pontiroli, in *Mass. Dec. pen.*, 1981, 158; e Cass. Sez. I, 6 luglio 1979, Mitolo, in *Mass. Dec. pen.*, 1979, 745 sulla propalazione minima della comunicazione offensiva).

La giurisprudenza ritiene che non si ha invece diffamazione nel caso di missive chiuse indirizzate a più persone diverse (Cass. 7 luglio 1983, Loy, *Riv. pen.*, 1984, 441; Cass. 28 giugno 1985, Cirio, in *Giust. pen.*, 1986, 89) ovvero al superiore di un determinato ufficio (Cass. 22 novembre 1988, Schena, in *Riv. pen.*, 1989, 1077).

Circa la responsabilità extracontrattuale della persona giuridica, la decisione in epigrafe nega la configurabilità di una « *culpa in vigilando* » (c.d. responsabilità indiretta), per affermare una responsabilità « diretta » dell'ente in virtù della c.d. « immedesimazione organica » (v. per tutti M.S. GIANNINI, *Organi (Teoria generale)* voce *E.d.D.* 1981, XXXI, 48). La teoria organica, sorta a proposito della P.A., è applicata anche a figure soggettive private (si veda ALPA-BESSONE, *Responsabilità civile*, III, in *Giurisprudenza Bigiavi*, Utet, 1987, 240 ss. e 459 ss.). Per un'ipotesi in cui manca, analogamente a quella di specie,

l'identificazione dell'autore dell'illecito si veda Trib. Milano 19 marzo 1990 (in *Nuova Giur. civ.*, 1990, 555 con nota di FERRANDO, cui si rinvia per più ampi richiami).

Per la quantificazione del danno, infine, la sentenza *de quo* sceglie due parametri: la durata del comportamento offensivo (cinque anni) e l'ambito soggettivo di diffusione dell'offesa (almeno due postini). Circa i criteri di valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale, alla reputazione, si veda RICCIUTO-ZENO-ZENCIVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990; in giurisprudenza tra le altre Trib. Roma 8 agosto 1988, in questa *Rivista*, 1990, 983; Trib. Milano 18 settembre 1989, *ivi*, 145, Trib. Napoli 28 ottobre 1989, *ivi*, 151.

MICHELE CLEMENTE